

ORDINANZA N. 6 - ANNO 2026: ISTITUZIONE SENSI UNICI ALTERNATI REGOLATI DA MOVIERI CON CHIUSURA TEMPORANEA ALLA CIRCOLAZIONE IN VIA FINALETTO E IN LOC. LERANO PER ESECUZIONE OPERE DI MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE**IL SINDACO**

RICHIAMATA la determina del Settore Ufficio Tecnico del Comune di Viadanica n. 91/42 del 16.07.2026 con la quale sono state affidate le opere di manutenzione straordinaria del piano viabile delle strade comunali alla ditta MAFFI SRL con sede in via Vittorio Veneto 6 a Sarnico (BG) P.Iva 03555260169;

RILEVATO che per consentire l'esecuzione dei lavori in premessa, in condizioni di massima sicurezza, tenuto conto delle esigenze di transito e delle caratteristiche del tracciato, necessita l'adozione di idoneo provvedimento per l'organizzazione e la disciplina della circolazione in genere;

ACCERTATA l'esigenza tecnica, nonché di sicurezza, di istituire dei sensi unici alternati regolati da movieri con possibile chiusura al transito veicolare e pedonale per fasce orarie di 1 ora in via Finaletto ed in loc. Lerano, nelle aree oggetto di intervento, dalle ore 7.00 alle ore 18.00 dal giorno 31/08/2026 al 05/09/2026, e comunque sino al termine dei lavori;

ATTESO che le aree interessate sono pubbliche/di uso pubblico;

VISTI gli articoli 6, 7 del D. Leg.vo 30.04.1992 n. 285 e s.m.i. nonché, il relativo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i.;

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002, recante il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;

VISTO il D.lgs. 267/2000 e s.m.i., Testo Unico degli Enti Locali;

VISTO il vigente Codice della Strada;

ORDINA

L'ISTITUZIONE SENSI UNICI ALTERNATI REGOLATI DA MOVIERI CON POSSIBILE CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE PER FASCE ORARIE DI 1 ORA IN VIA FINALETTO ED IN LOC. LERANO, NELLE AREE OGGETTO DI INTERVENTO, DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 18.00 DAL GIORNO 31/08/2026 AL 05/09/2026, E COMUNQUE SINO AL TERMINE DEI LAVORI

L'Impresa Maffi Srl è incaricata di quanto segue:

- delimitazione dell'area di cantiere con idonei accorgimenti onde evitare l'accesso ad opera di persone non autorizzate;
- adozione di idonee indicazioni stradali relative ai percorsi alternativi da effettuarsi per coloro che dovessero transitare in direzione dell'area interessata dai lavori, da posizionare lungo le intersezioni che adducono all'area interdetta al transito;
- segnalamento e presegnalamento dell'interdizione veicolare e delle deviazioni alle intersezioni principali che precedono le aree precluse al traffico;
- posa della prescritta segnaletica ai sensi dell'art. 30 del Regolamento nr. 495/1992 di Esecuzione ed Attuazione del D.L.vo nr. 285/1992 Nuovo Codice della Strada (riferito all'art. 21 del D.Lvo nr. 285/1992), con congruo anticipo rispetto all'inizio delle prescrizioni;
- segnalazione dei lavori in corso, della testata d'approccio del cantiere stradale, durante tutte le fasi di lavorazione e di spostamento del cantiere, comprese le segnalazioni d'ingombro

nonché, segnalazione della fine di ogni limitazione temporanea al termine del cantiere stradale.

L'impresa esecutrice dovrà in ogni caso garantire per tutta la durata dei lavori il continuativo accesso pedonale in completa sicurezza ai fabbricati posti nelle vicinanze del cantiere.

Per inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento saranno applicate le sanzioni previste in materia di circolazione stradale.

E' cura dell'impresa verificare la possibilità di transito lungo il percorso con veicoli e/o mezzi pesanti. Eventuali danni al percorso saranno ad esclusivo carico dell'impresa.

L'impresa esecutrice dei lavori curerà la posa della prescritta segnaletica stradale in conformità al vigente Regolamento di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 16.12.92 n. 495 e successive modifiche) e al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002, recante il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo.

Il Comune declina ogni responsabilità relativamente ad eventuali danni subiti o provocati dagli eventuali trasgressori della presente.

Si demanda agli organi di Polizia Municipale e alle Forze dell'Ordine di vigilare in ordine alla corretta applicazione del presente provvedimento e di disporre le modalità esecutive più idonee per assicurare efficientemente la sicurezza della circolazione stradale veicolare e pedonale della zona.

La presente Ordinanza sarà trasmessa, oltre che agli Uffici Comunali, anche all'Arma dei Carabinieri, alla Polizia Stradale di Bergamo ed all'impresa Sorosina Srl.

Avverso alla presente ordinanza ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 07/08/1990 n. 241, è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni dalla data pubblicazione al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia, ovvero, in via alternativa è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del documento.

Avverso la presente ordinanza, è altresì ammesso ricorso, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 285/92 ed art. 74 del D.P.R. 495/92, nel termine di giorni 60, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori Pubblici, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Il Sindaco
Nicola Micheli

